



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale Servizio tutela acque ed atmosfera e agroambiente

Determinazione N. 1705 / 2025

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 3. DITTA: ARTIGIANATO MURANESE S.R.L. C.F.02280400272 STABILIMENTO: COMUNE DI VENEZIA CALLE BERTOLINI 39 MURANO SEDE LEGALE: COMUNE DI VENEZIA CALLE BERTOLINI 39 MURANO .

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vii. la determinazione n. 176 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;
- viii. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;

- ix. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 “*la Città metropolitana verde e sostenibile*” nell'ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- x. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamata la L. 241/1990 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
- ii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- iii. la D.G.R.V. n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;
- iv. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;
- v. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell'ambiente;

Considerato che:

- i. con l'Accordo di Programma per il miglioramento dell'impatto ambientale generato dalle aziende produttrici di vetro artistico situate nell'isola di Murano – Venezia, sottoscritto dalle parti in data 15.11.1999, sono stati stabiliti i limiti di emissione relativi alla specifica attività svolta;
- ii. con prot. n. 32689 del 15.05.2009 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia di Autorizzazione a Carattere Generale (A.C.G.) ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 281 comma 1 e art. 269 commi 2 e 8 per l'attività di produzione vetro artistico;

- iii. l'A.C.G. rilasciata dalla Scrivente Amministrazione con prot. n. 32689 del 15.05.2009 è stata sostituita con l'A.C.G. approvata con det. n. 2165/2015 prot. n. 63576 del 28.07.2015;
- iv. l'A.C.G. rilasciata dalla Scrivente Amministrazione n. 2165/2015 prot. n. 63576 del 28.07.2015, è stata sostituita con l'A.G.C. approvata con det. n. 2612/2023 prot. n. 56229 del 16.08.2023.

Premesso che il D.Lgs n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs n. 102/2020:

- i. all'art. 271 comma 7-bis stabilisce che *“le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”*;
- ii. all'art. 272 comma 4 prevede che non si applicano le autorizzazioni di carattere generale qualora siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo «H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd » o quelle classificate come estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Evidenziato pertanto che per effetto delle modifiche intervenute con D.Lgs n. 102/2020 nell'ultima A.C.G. di cui alla det. n. 2612/2023 si è reso necessario che le ditte non ricadenti nel p.to 1 *“Produzione di vetro artistico mediante fusione di vetro cotisso esclusivamente trasparente”* e p.to 2 *“Attività accessorie di decorazione con smalti, colori ed affini”*, dell'Allegato 1 dell'A.C.G. det. n. 2612/2023 facessero istanza di Autorizzazione Unica Ambientale entro tre anni dalla modifica della classificazione e per cui entro il 28.08.2023;

Preso atto dei risultati scientifici del Progetto ‘Opportunità di elevare i livelli di sicurezza per la salute e per l'ambiente attraverso le misure di gestione del rischio previste dal regolamento REACH per i composti del Cadmio impiegati nella produzione del vetro artistico come coloranti della massa vetrosa’, con l'obiettivo di valutare la problematica ambientale dei livelli di inquinamento atmosferico (outdoor) connessi all'impiego del Cadmio (Cd) come additivo colorante per la produzione del vetro artistico nell'isola di Murano (Venezia), finanziato dal Ministero della Salute e realizzato a seguito di un Accordo tra Ministero della Salute ULS Serenissima e una serie di partners locali tra cui ARPA Veneto, Ordine dei Chimici e Fisici di Venezia, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e Punto Confindustria di Venezia, che hanno evidenziato, se pur in forma sperimentale, che anche la lavorazione termica del cotisso ha quale conseguenza emissioni non trascurabili di Cadmio, e pertanto risulta necessario effettuare un aggiornamento dei titoli autorizzatori delle aziende che usano cadmio sia in massa vetrificabile, che sotto forma di vetro cotisso;

Visto che:

- i. con prot. n. 55262 del 09.08.2023 è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 09.08.2023 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di VENEZIA in data 04.08.2023 dalla ditta ARTIGIANATO MURANESE S.r.l, con sede legale in VENEZIA – Calle Bertolini 39 - Murano -, per la continuazione senza modifiche dell'attività di produzione di vetro artistico nello stabilimento esistente sito all'indirizzo citato in oggetto;
- ii. con nota prot. n. 70792 del 17.10.2023 la scrivente Amministrazione, ai sensi della L. 241/1990, ha comunicato alla ditta in oggetto l'avvio del procedimento per il rilascio dell'A.U.A. e contestualmente ha convocato la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi del D.P.R. n. 59/13 – art. 4 comma 7 e della L. 241/90 art. 14 e segg;

- iii. con nota prot. n.75946 del 08.11.2023 la scrivente Amministrazione ha richiesto integrazioni documentali alla ditta in oggetto;
- iv. con nota prot. n. 76056 del 08.11.2023 la ditta ha trasmesso richiesta di proroga fino al 31.01.2024 per la presentazione delle integrazioni richieste. concessa dalla scrivente Amministrazione con prot. n. 78539/2023;
- v. con nota prot. n. 6107 del 30.01.2024 la ditta ha trasmesso ulteriore richiesta di proroga fino al 31.03.2024 per la presentazione delle integrazioni richieste, concessa dalla scrivente Amministrazione con prot. n. 7880/2024;
- vi. con nota prot. n. 16469 del 11.03.2024 è stato trasmesso al Comune di Venezia, alla Regione Veneto, al Ministero della Salute, all'Azienda ULLS 3 Serenissima, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, all'Ordine dei Chimici e dei Fisici di Venezia e alla Stazione Sperimentale del Vetro il verbale prot. n. 16403 del 11.03.2024 dell'incontro tecnico tenutosi in data 19.02.2024 e convocato dalla scrivente Amministrazione con prot. n. 6318 del 31.01.2024 per definire i limiti da imporre alle sostanze pericolose non presenti nella Tabella A1 "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene" dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- vii. da medesimo verbale prot. n. 16403 del 11.03.2024 è stato evidenziato che il limite definito in via sperimentale pari a 1 mg/Nm^3 per l'inquinante "*boro e suoi composti*" potrà essere sottoposto ad eventuale revisione a seguito degli esiti del monitoraggio alle emissioni in atmosfera e delle valutazioni richieste con nota prot. n. 52142 del 19.08.2024 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Eventuali modifiche del limite comporteranno l'aggiornamento d'ufficio da parte della scrivente Amministrazione del presente provvedimento. A tal proposito si ritiene ragionevole considerare un periodo di messa a regime della durata di 1 anno a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento;
- viii. con nota prot. n. 24936 del 16.04.2024 la ditta ha trasmesso ulteriore richiesta di proroga fino al 15.05.2024 per le aziende che utilizzano vetro cotisso e che non superano il quantitativo annuo di 300 kg di semilavorato di colore rosso contenente cadmio, per l'elaborazione di un protocollo d'intesa al fine di far riferimento ai limiti in flusso di massa. Tale proroga è stata concessa dalla scrivente amministrazione con prot. n. 26892/2024;
- ix. con nota prot. n. 36376 del 29.05.2025 la ditta ha trasmesso alla scrivente Amministrazione la tabella relativa alle sostanze pericolose richiesta con prot. n. 75946 del 08.11.2023 e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui dichiara che nell'arco dell'anno, utilizza più di 300 kg di cotisso rosso e che tale quantità viene infornata nella quantità massima di 1000 Kg e che la portata del camino n. 1 è di $4500 \text{ Nm}^3/\text{h}$;

Considerato inoltre che:

- i. il titolo abilitativo per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale è il seguente:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 già autorizzata a far data dal 03.12.2020 a seguito di adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 n. 2165/2015 e prot. n. 63576 del 28.07.2015, presentata alla Città metropolitana di Venezia ed acquisita agli atti con prot. n. 53594 del 20.10.2010 per l'attività di produzione vetro artistico;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, al punto 2 del dispositivo, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza della Scrivente Amministrazione, pari a **120 giorni**, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 26/06/2025, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla Scrivente Amministrazione.

DETERMINA

1

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è adottata l’Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta ARTIGIANATO MURANESE S.r.l, con sede legale in Comune di VENEZIA – Calle Bertolini 39- Murano, C.F. 02280400272 e sede impianto in Comune di Venezia – Calle Bertolini 39 per la continuazione dell’attività di produzione di vetro artistico.

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi ambientali già in possesso della ditta in oggetto e citati in premessa.

2

che l’autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, **almeno sei mesi prima** della scadenza, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all’art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

3

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento:

3.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell’art. 269 comma 7 alla prosecuzione delle emissioni esistenti provenienti dallo stabilimento citato in oggetto come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.

- a. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n.1 e 3.
- b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto della planimetria allegata e delle seguenti prescrizioni:
 - 1) le concentrazioni all’emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Portata (Nm³/h)</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Valori limite</i>
1	Fusione		Ossidi di azoto (NO ₂)	1000 ⁽¹⁾ mg/Nm ³
			Polveri totali	40 mg/Nm ³
			Fluoruri (HF)	4 mg/Nm ³
			Cloruri (HCl)	20 mg/Nm ³
			Cadmio e suoi composti	0,1 mg/Nm ³
			Cromo (VI) e suoi composti	0,5 mg/Nm ³
			Cobalto e suoi composti	0,5 mg/Nm ³

		4500	Nichel e suoi composti	0,5 mg/Nm ³
			Selenio e suoi composti	0,5 mg/Nm ³
			Antimonio e suoi composti	0,5 mg/Nm ³
			Manganese e suoi composti	0,5 mg/Nm ³
			Piombo e suoi composti	0,5 mg/Nm ³
			Rame e suoi composti	0,5 mg/Nm ³
			Stagno e suoi composti	0,5 mg/Nm ³
3	Ricottura	7500	Ossidi di azoto	500 mg/Nm ³

⁽¹⁾ LIMITE DI EMISSIONE RIFERITO AL 13% DI O₂

- 2) come materie prime è consentito l'uso esclusivo di vetro cristallo e colorato comunemente chiamato "cotisso". L'eventuale sostituzione delle materie prime dovrà essere preventivamente autorizzata dalla scrivente Amministrazione;
- 3) la ditta dovrà:
 - effettuare analisi di controllo delle emissioni provenienti dal camino n. 1 con **frequenza annuale** a partire dal ricevimento del presente provvedimento, per tutti i parametri riportati in tabella al punto 3.1, lett. b.1), specificando l'eventuale presenza di silice libera. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto all'Allegato 1 "*Prescrizioni comuni relative al campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera*";
 - comunicare di volta in volta, **con un anticipo di almeno 15 giorni**, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
 - trasmettere una scheda tecnica in allegato alle analisi, firmata dal legale rappresentante, che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove e la quantità di cotisso rosso informata.
 - ricercare inoltre, **soltanto per il primo anno in concomitanza con le analisi** prescritte per gli altri parametri, il parametro "*boro e suoi composti*". Si ricorda che il limite per tale parametro è 1 mg/Nm³.
 - trasmettere le analisi corredate da quanto sopra citato, **entro 45 giorni** dalla data di campionamento, tramite il SUAP competente, alla Scrivente Amministrazione, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente per il territorio, e tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 3.1, lett. b.4), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie.
- 4) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** a partire dal ricevimento del presente provvedimento, alle emissioni corrispondenti ai camini n. 3. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo

stabilimento, allegati al registro di cui al punto 3.1, lett. b.6), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

- 5) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento dove verranno annotate:
 - le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate agli impianti di abbattimento;
 - tutte le operazioni di controllo dell'efficienza dello scambio termico degli scambiatori di calore nonché la revisione del sistema di aspirazione e convogliamento in atmosfera dei fumi provenienti dalle attività di fusione, del filtro e dei sistemi di controllo automatico prima del riavvio degli impianti a seguito della fermata estiva e comunque con **frequenza almeno annuale**;
 - 6) ciascun forno fusorio deve essere dotato di un sistema di registrazione in continuo automatizzato e non modificabile, della data, dell'ora e della temperatura della massa vetrosa;
 - 7) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione **entro 3 anni** dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis.
- c. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati in Allegato 1.
- d. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà garantire la corretta dispersione degli inquinanti.
- e. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

4

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 10 giorni** alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

5

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

6

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

7

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla Scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

8

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

9

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

10

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente per il territorio.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

Ogni riferimento a norme tecniche va inteso comunque alla versione aggiornata della medesima al momento dell'applicazione.

Come richiamato anche dalla norma UNI EN 15259 punto 7.2.3 per ciascun parametro o sostanza deve essere eseguito sempre un minimo di tre campionamenti. Il dato di concentrazione finale, da confrontare con il valore limite imposto in autorizzazione, deve essere calcolato come media dei tre campionamenti **effettuati nella stessa giornata**.

Le norme tecniche di riferimento per l'effettuazione dei prelievi e delle determinazioni analitiche dei principali parametri da monitorare, sono le seguenti:

Portata Effluenti in emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013

Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti - Parte 1: Metodo di riferimento manuale.

Polveri Totali in emissione: UNI EN 13284-1:2003

Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni – Metodo manuale gravimetrico.

Metalli nelle emissioni provenienti dalle fasi di fusione e lavorazione all'iride : UNI EN 14385:2004

Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr,Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V nelle polveri e nella fase vapore (escluso il mercurio): campionamento e analisi. Le analisi dei metalli nelle emissioni provenienti dalle fasi di composizione e lucidatura al cerio dovranno essere effettuate sul solo particolato.

Acido Cloridrico/Acido Fluoridrico : DM 25/08/2000 - UNI EN 1911:2010

Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di cloruri gassosi espressi come HCl - Metodo di riferimento normalizzato.

Per i controlli alle emissioni in atmosfera, le ditte dovranno utilizzare i “Metodi di campionamento e analisi” riportati nell'autorizzazione tenendo in considerazione anche eventuali aggiornamenti normativi.

In caso di ricorso a metodi analitici diversi e non conformi (o superati) alle prescrizioni dell'autorizzazione è previsto il regime sanzionatorio di cui all'articolo 279 comma 2 (violazione prescrizioni autorizzazione).

Nel caso in cui siano indicati più metodi, devono essere valutate le condizioni operative dell'impianto e, fra le metodiche equivalenti, a parità di applicabilità, si deve preferire la gerarchia prevista dalla normativa.

Per la quantificazione di sostanze per le quali non sono definiti, dagli organismi CEN UNI o ISO metodi specifici di analisi dovrà essere dettagliatamente documentata nell'ambito del certificato analitico la metodologia utilizzata dal laboratorio.

I singoli metodi prescritti per la misurazione dei valori di emissione prevedono la durata dei singoli prelievi specifici per inquinante, ai fini del raggiungimento della significatività.

Per processi stabili ed emissioni costanti la durata dei singoli campionamenti deve essere conforme alle specifiche norme tecniche prescritte in autorizzazione.

Se si sospettano basse concentrazioni si deve utilizzare il tempo massimo di campionamento che la specifica norma prevede (EN 15259 punto 7.2.4).

Per emissioni non costanti o per altri motivi tecnici possono essere valutati tempi di campionamento differenti. La durata del campionamento deve essere opportunamente valutata e la scelta effettuata ed eventuali deroghe dovranno essere motivate nel certificato analitico.

Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato.

Le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui prontamente comunicate all'autorità competente.